

DECRETO N. 83 DEL 27/10/2015

Oggetto: Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., nel procedimento promosso dalla Dott.ssa Floriana Carmela Caldarera innanzi al Tribunale civile di Catania – Sezione Lavoro - Rg. n. 8947/2014.

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454;
- VISTA** la legge 6 luglio 2002 n. 137;
- VISTO** il decreto interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
- VISTI** i decreti interministeriali dell'1 ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190, comma 381 dell'art. 1, pubblicata in G.U. 29.12.2014, in virtù della quale il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca;
- VISTO** il decreto n. 12 del 02.01.2015 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di nomina del sottoscritto a Commissario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria secondo le modalità di cui al comma 382 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- VISTO** l'art. 417 *bis* del codice di procedura civile;
- VISTO** il contenzioso tra il CREA e la Dott.ssa Floriana Carmela Caldarera, avente ad oggetto la richiesta al Tribunale Ordinario di Catania,

Sezione Lavoro, di accertare e dichiarare: in via principale, l'illegittimità dell'apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati dalla ricorrente con conseguente nullità degli stessi; in via diretta, ovvero, ove ritento indispensabile previa remissione delle questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia ex art. 267 TfUE (ex art. 234 del Trattato CE), il diritto in favore della ricorrente alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto ovvero dalla decorrenza degli altri contratti stipulati tra le parti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e, per l'effetto, condannare alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 63 d.lgs. 165/2001; ulteriormente per effetto della disponenda conversione, condannare la convenuta al pagamento delle indennità risarcitorie determinate ex art. 32 L. n. 183/10 in favore della ricorrente; in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di conversione del rapporto di lavoro de quo, accertato comunque l'abuso di reiterazione dei contratti a termine; condannare ex art. 36, c. 4, D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 D.L. n. 4/06 – conv. con L. n. 4/06 conv. con L. n. 80/06, l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente nella misura equivalente alla capitalizzazione delle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero percepito per tutta la durata della vita lavorativa decorrente dal primo contratto o dalla data dell'ammontare ritenuto di giustizia, che l'adito Giudice riterrà di applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità o secondo equità ex art. 1226 c.c., in ogni caso dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio per ciascuno di essi del rapporto, degli scatti di anzianità con relativa progressione

retributiva negli anni decorsi, a far data dal 1 contratto a termine di assunzione, o diversa individuanda data, in misura che si chiede determinarsi a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

VISTA la nota prot. n. 76747 del 04.12.2014 con la quale il CREA ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania il nulla osta alla difesa diretta mediante propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;

VISTA la nota prot. n. 73449P del 17.12.2014 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, considerata la natura della controversia, ha rilasciato il nulla osta alla difesa diretta mediante i dipendenti dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;

CONSIDERATO che le istanze della parte ricorrente non sono meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto, avendo l'Amministrazione nella vicenda operato nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento;

RITENUTA la necessità, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.;

DECRETA

- a) di costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa Floriana Carmela Caldarera innanzi al Tribunale civile di Catania – Sezione Lavoro - recante Rg. n. 8947/2014 e la cui prima udienza è fissata per il 23.11.2015;
- b) di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., per il tramite dei propri dipendenti Avv.ti Velia Olini, Valeria Alfano, Katia Ingoglia, conferendo ai medesimi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni e più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato

